



# COMUNE DI PICO (Provincia di Frosinone)

via G. Marconi, C.A.P. 03020 C.F. 81003670601 P.IVA 01662700606 0776 544012 0776 543034  
www.comunedipico.it - comunedipico@libero.it - tecnicopico@pec.comunedipico.it - protocollo@pec.comunedipico.it clc n° 11994035

C:\Users\user\IntelliLogs\Google Drive\PICO\Ord.-avvio-sentenze\Ordinanza per strade secondarie.doc

5 NOV 2019  
7958

ORDINANZA n° 62 del 05/11/2019

Oggetto: ORDINANZA PER LA TUTELA DEL TERRITORIO COMUNALE - LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRAULICO SECONDARIO - RIVALSA DELLE SPESE SUGLI INADEMPIENTI.

## IL SINDACO

**ACCERTATO** che durante le precipitazioni meteorologiche si possono verificare eventi alluvionali derivanti dallo straripamento degli scoli naturali dei campi e dei fossi, che provocano notevoli disagi e danni alla collettività per allagamenti di strade e luoghi pubblici, di insediamenti abitativi e produttivi di privati, e di fondi agricoli, causando limitazioni al transito ed alle normali attività, oltre che richiedere l'attivazione del personale e dei mezzi dell'Amministrazione per i necessari interventi di ripristino, con notevoli danni a carico dell'A.C.;

**CONSIDERATO** che risulta urgente e necessario mantenere e/o ripristinare la funzionalità idraulica del reticolo minore delle acque superficiali del territorio comunale, in tutte le sue componenti, sia esso limitrofo alla rete viaria pubblica, privata, sia esso prossimo ad abitazioni, insediamenti produttivi o agricoli, al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per eventuali danni a immobili, oggetti o cose, nonché dissesti franosi, fenomeni erosivi e allagamenti;

**CONSIDERATO** che il mancato deflusso delle acque, a causa di ostruzioni dell'alveo, può comportare fenomeni di inondazione nei periodi piovosi e l'insorgere di numerosi problemi di carattere igienico-sanitario, quali il richiamo di ratti, il proliferare di insetti ed emissioni maleodoranti, nei periodi caldi;

**CONSIDERATA** l'evoluzione climatica attuale con sempre maggiori eventi di carattere intensi ed eccezionali;

**RILEVATO** che buona parte del reticolo idraulico minore e marginale ubicato nel territorio comunale è da anni in stato di totale abbandono e privo di qualsiasi manutenzione, causando danni e pericoli per la pubblica e privata incolumità;

**RILEVATO** altresì che la conduzione dei terreni non rispetta spesso le "buone pratiche agricole", andando a compromettere, specialmente durante le operazioni di aratura e semina, un efficiente sistema di regimazione delle acque, soprattutto a causa di arature che si spingono fino al ciglio dei fossi e delle scarpate senza lasciare nessuna fascia di rispetto;

**RITENUTO** indifferibile ed urgente provvedere al ripristino della funzionalità idraulica della rete di scolo delle acque meteoriche come sopra descritta, stante il continuo ripetersi di fenomeni franosi o di allagamento ed erosione in diverse zone del territorio comunale, in particolare nella rete viaria pubblica;

**DATO ATTO** che la normativa in materia idraulica ed il nuovo codice della strada di cui al D.Lgs. 285 del 30.04.92 e successiva Legge, 30.12.2018 n° 145, G.U. 31.12.2018 obbligano proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici e di fabbricati sia rurali che urbani, frontisti alla rete viaria e/o alla rete idraulica secondaria minore e marginale a mantenere in tutto il territorio comunale la stabilità

idrogeologica e l'efficienza idraulica dei terreni al fine di evitare ogni genere di pericolo o danno per persone o cose;

**VISTO** il R.D. 523 del 25.07.1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

**VISTO** D.Lgs n° 30.04.1992 n° 285, Nuovo Codice della strada aggiornato dalla Legge 1 Agosto 2003, n° 214, e in particolare l'art. 15 (Atti vietati), l'art. 29 (Piantagioni e siepi), l'art. 31 (manutenzione delle ripe), l'art.32 ( Condotta delle acque ) e l'art. 33 (Canali artificiali e manufatti sui medesimi), nonché successiva Legge, 30.12.2018 n° 145, G.U. 31.12.2018 e ss.mm.ii..

**VISTO** il relativo Regolamento di esecuzione, D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli art.li 891,892,893,894,895,896,897,898,899, nonché gli art.li 915,916 e 917 del Codice Civile;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

**RITENUTO** che, per quanto sopra riportato, sussistono motivazioni di natura contingibile ed urgente che richiedono l'attuazione di interventi urgenti;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

### **ORDINA**

**1) A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori** a qualsiasi titolo di terreni agricoli, fondi rustici e di fabbricati, sia rurali che urbani, presenti nel territorio comunale ed in particolare di quelli limitrofi alla rete viaria, a piazze, viali, marciapiedi, aree pubbliche aperte al transito, agli insediamenti residenziali, produttivi e commerciali, di procedere agli interventi e di attuare gli accorgimenti di seguito elencati, da effettuarsi entro e non oltre il **30 novembre** di ogni anno o comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità:

- a)** la manutenzione degli alvei di tutti i fossati, scoli, fossette e collettori, costituenti il reticolo idraulico secondario minore, mediante rimozione di ogni detrito o materiale, compresa la vegetazione infestante, provvedendo al ripristino della sezione idraulica originaria, all'adeguamento delle pendenze ed alla rimozione di ogni eventuale ostacolo al normale deflusso delle acque;
- b)** la manutenzione delle scarpate poste a monte di strade e percorsi mediante risagomatura per ridurne le pendenze e la realizzazione di fossette di guardia al fine di evitare fenomeni di erosione e dissesti franosi;
- c)** la sistemazione idraulica delle strade private, in particolare di quelle in pendenza, mediante realizzazione di canalette trasversali con griglia, al fine di evitare l'afflusso di acqua ed il trasporto di detriti nelle intersezioni con la viabilità pubblica o di uso pubblico.
- d)** il divieto di intubare o modificare il tracciato e le dimensioni di fossi e canali privati e di ogni altra forma del reticolo idraulico minore e marginale, senza che siano state preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni previste per legge e nel rispetto di eventuali vincoli;
- e)** di mantenere una fascia agevolmente transitabile dai mezzi meccanici lungo tutti i fossi demaniali al fine di consentire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

**2) A TUTTI i proprietari, affittuari, conduttori e detentori** a qualsiasi titolo di terreni agricoli e di aree non edificate nei centri urbani, sia collinari che di pianura, di attuare gli accorgimenti e precauzioni di seguito elencati:

- a)** mantenere una fascia di rispetto minima solida ed inerbita della larghezza di almeno ml 1,00 dal ciglio dei fossi o dall'orlo delle scarpate, in particolare se limitrofi alla rete viaria, in modo tale da non pregiudicarne la sicurezza e la stabilità;
- b)** realizzare e mantenere una efficiente regimazione idraulica delle acque meteoriche disponendo ed orientando la rete di acqua e scoline campestri verso i fossati o canali di recapito finale, in maniera tale da evitare che le acque defluiscano in modo incontrollato verso le scarpate e le carreggiate stradali innescando dissesti franosi ed erosivi, allagamenti e accumuli di detriti;

### **AVVERTE**

Che in caso di danni al pubblico demanio stradale o idraulico causati dall'inottemperanza alla presente ordinanza verranno addebitate agli inadempienti le spese necessarie alla riparazione ed al ripristino dei luoghi nonché applicate tutte le sanzioni amministrative previste dalla normativa in vigore. Analogamente in caso di

danni a persone o cose gli stessi inadempienti potranno essere chiamati in causa per azioni legali risarcitorie del danno subito, fatta salva l'azione penale.

Che qualora risulti indifferibile ed urgente eseguire in particolari aree alcuni degli interventi elencati, ne sarà richiesta specificatamente l'esecuzione ai rispettivi proprietari, ed in caso di loro inerzia il Comune provvederà direttamente all'esecuzione con rivalsa di spese sugli stessi soggetti inadempienti;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notificazione della stessa al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 7.8.1990 n° 241, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto costituisce anche comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990.


#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza presso l'Albo pretorio del Comune e nel sito internet comunale e la sua massima divulgazione a mezzo pubblica affissione.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità, gli Enti e Soggetti interessati.

Pico, \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**



(dott.ssa Ornella Carnevale)